

REGOLAMENTO

DI

FOGNATURA

INDICE

SEZIONE I - NORME GENERALI	5
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 2 - DEFINIZIONI	5
ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI	6
ART. 4 - COMPETENZE.....	7
ART. 5 – CRITERI DI ALLACCIAMENTO DELLE UTENZE CIVILI	7
SEZIONE II - SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA	7
TITOLO I - NORME GENERALI.....	7
ART. 6 – OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO	7
ART. 7 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	7
ART. 8 – ATTIVAZIONE ALLO SCARICO.....	7
ART. 9 – PROPRIETA’ DELLE OPERE DI FOGNATURA.....	7
ART. 10 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E RELATIVE SPESE.....	8
ART. 11 – MODALITA’ DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA.....	8
ART. 12 – PASSAGGIO ATTRAVERSO PROPRIETA’ PRIVATA	8
ART. 13 – ALLACCIAMENTO DI APPARECCHI E LOCALI A QUOTA INFERIORE DEL PIANO STRADALE.....	8
ART. 14 – FOGNATURE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PRIVATE	9
ART. 15 – MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO.....	9
ART. 16 – POZZI NERI, FOSSE SETTICHE, VASCHE IMHOFF E MANUFATTI SIMILI	9
ART. 17 – IMMISSIONI SEMPRE VIETATE.....	9
ART. 18 – SEPARATORE DI OLII E GRASSI E LIQUIDI LEGGERI CON PESO SPECIFICO DIVERSO DALL’ACQUA	10
ART. 19 – SCARICO DI ACQUE BIANCHE.....	10
ART. 20 – INSEDIAMENTI TEMPORANEI	10
ART. 21 – PRECAUZIONI CONTRO L’INQUINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE	10
ART. 22 – RILEVAZIONE DEI CONSUMI IDRICI	10
ART. 22/BIS - RIDETERMINAZIONE DEL VOLUME D’ACQUA PER ACCERTATE PERDITE	10
ART. 23 – SCARICHI DI CAMPEGGI	11
ART. 24 – RESPONSABILITA’ DEGLI UTENTI	11
ART. 25 – RIFUSIONE DI DANNI ALLE INFRASTRUTTURE.....	11
TITOLO II - UTENZE CIVILI	11
CAPITOLO I - NUOVI FABBRICATI.....	11
ART. 26 – ELABORATI DI PROGETTO OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA.....	11
ART. 27 – VISITE TECNICHE – VERIFICA DELLE OPERE.....	12
ART. 28 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	12
ART. 29 – VALIDITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	12
ART. 30 – MODALITA’ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO.....	12
ART. 31 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FOGNATURE INTERNE.....	12
ART. 32 – NORME PARTICOLARI PER LE UTENZE NON ABITATIVE.....	13
ART. 33 – CRITERI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA MISTA E SEPARATA.....	13
CAPITOLO II - FABBRICATI ESISTENTI	13
ART. 34 – ALLACCIAMENTO UTENZE ABITATIVE.....	13
ART. 35 - RILIEVO STATO DI FATTO IMPIANTI FOGNARI ESISTENTI ENTRO LE PROPRIETA' IN ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE IDONEA GIA' AGLI ATTI DEGLI UFFICI COMUNALI	13
ART. 36 - ALLACCIAMENTO UTENZE NON ABITATIVE.....	13
ART. 37 - VISITE TECNICHE, VERIFICA DELLE OPERE, AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER UTENZE NON ABITATIVE.....	14
ART. 38 - UTENZE ABITATIVE GIA' ALLACCIATE	14
ART. 39 - UTENZE NON ABITATIVE GIA' ALLACCIATE	14
ART. 40 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEL PROGETTO O DEL RILIEVO DEGLI STATI DI FATTO.....	14
ART. 41 - ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO	14

ART. 42 - UTENZE NON ALLACCIATE ALLA FOGNATURA ESISTENTE	14
TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	15
CAPITOLO I - NORME GENERALI	15
ART. 43 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	15
ART. 44 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ALLACCIAMENTO DI INSEDIAMENTI ZOOTECNICI	15
ART. 45 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO	15
ART. 46 - ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO	16
ART. 47 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO O ESERCIZIO	16
ART. 48 - UTENZE PRODUTTIVE GIA' ALLACCIATE	17
ART. 49 - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	17
ART. 50 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FOGNATURA INTERNA E DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO	17
ART. 51 - IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO	17
ART. 52 - MISURAZIONI QUALI-QUANTITATIVE DEGLI SCARICHI	18
SEZIONE III - SCARICHI SUL SUOLO, SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE	18
TITOLO I - NORME GENERALI	18
ART. 53 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	18
ART. 54 - ATTIVAZIONE DELLO SCARICO	18
ART. 55 - MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI DI SCARICO	18
ART. 56 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI IDRICI	19
TITOLO II - INSEDIAMENTI CIVILI	19
CAPITOLO I - NUOVI FABBRICATI	19
ART. 57 - ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI SCARICO	19
ART. 58 - VISITE TECNICHE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	19
ART. 59 - MODALITA' TECNICHE DELLO SCARICO	19
CAPITOLO II - FABBRICATI ESISTENTI	20
ART. 60 - INSEDIAMENTI ABITATIVI	20
ART. 61 - INSEDIAMENTI CIVILI NON ABITATIVI	20
ART. 62 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEL PROGETTO	20
ART. 63 - ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE OPERE	20
TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	20
ART. 64 - AMMISSIBILITA' E LIMITI DI ACCETTABILITA' DELLO SCARICO	20
ART. 65 - ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI SCARICO	21
ART. 66 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO O ESERCIZIO	21
ART. 67 - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE	21
ART. 68 - NORME TECNICHE PER LO SCARICO	22
ART. 69 - IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO O DI DEPURAZIONE	22
ART. 70 - MISURAZIONE QUALI-QUANTITATIVE DEGLI SCARICHI	22
SEZIONE IV - ASPETTI TRIBUTARI	22
ART. 71 - CANONI DI FOGNATURA	22
ART. 72 - CORRESPONSIONE DEL CANONE	22
ART. 73 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	23
ART. 74 - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI	23
ART. 75 - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	24
ART. 76 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI STATALI E REGIONALI	24
ART. 77 - LA RISCOSSIONE	24

ART. 78 - CONTENZIOSO	24
SEZIONE V - DISPOSIZIONI VARIE.....	24
ART. 79 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	24
ART. 80 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI	24
ART. 81 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE NORME DEL REGOLAMENTO.....	24
ART. 82 - AGGIORNAMENTI DEL REGOLAMENTO.....	25
ART. 83 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI	25
ART. 84 - NORME TRANSITORIE E DEROGHE.....	25
ART. 85 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	25
ART. 86 - PUBBLICITA'	25
TABELLA N. 1.....	26
TABELLA N. 2.....	29

SEZIONE I NOME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio di competenza.
2. Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.
3. In particolare ha lo scopo di stabilire:
 - a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
 - b) le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
 - c) le modalità di sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;
 - d) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
 - e) le norme tecniche di allacciamento;
 - f) i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esenzione;
 - g) le sanzioni amministrative.
4. Ha inoltre lo scopo di indicare i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, sul suolo o nel sottosuolo.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
 - 1) acque bianche: le acque meteoriche e le acque provenienti da falde idriche sotterranee e le acque provenienti da scambi termici indiretti.
 - 2) acque nere: le acque usate per le varie attività dell'uomo provenienti da insediamenti civili (bagni, W.C., cucine, lavanderie, ecc.) e da insediamenti produttivi, quando non conformi ai limiti della tabella A della Legge 10 maggio 1976, n. 319;
 - 3) fognatura pubblica: la rete organica e organizzata di collettori fognari impermeabili gestita dal Comune.
 - 4) fognatura "separata": la fognatura costituita da due differenti reti: una per le sole acque nere, definita fognatura nera, e una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca;
 - 5) fognatura "unitaria" o "mista": la fognatura costituita da una sola rete per le acque sia bianche che nere;
 - 6) utente della fognatura: il titolare di uno o più allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti civili c/o produttivi;
 - 7) impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, a una riduzione del carico inquinante del liquame a essa convogliato dai collettori fognari;
 - 8) impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti qualitativi richiesti per l'immissione nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
 - 9) scarichi di insediamenti civili: quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'art. 1 - quater, lettera b), della Legge 8 ottobre 1976, n. 690 e dalle delibere del Comitato interministeriale 8 maggio 1990 e 28 gennaio 1983.
Ai fini del presente regolamento gli scarichi degli insediamenti civili si definiscono e suddividono in:
 - a) scarichi di tipo A: quelli provenienti:
 - 1) dagli insediamenti adibiti ad abitazioni o ad attività alberghiera, ricreativa, turistica e scolastica con esclusione dei laboratori scientifici e didattici;

- 2) da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

temperatura	=	30°C
PH	=	6,5 - 8,5
solidi sospesi	=	500 mg/l
COD	=	900 mg/l
BOD ₅	=	500 mg/l
rapporto COD/BOD	≤	2
N totale	=	80 mg/l
N ammoniacale	=	30 mg/l
P totale	=	20 mg/l
tensioattivi totali	=	10 mg/l
oli o grassi animali e vegetali	=	100 mg/l

altri inquinanti, qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella A allegata alla Legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni;

- 3) dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a 1 kg./mq. di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata acqua pari o inferiore a 50 litri/secondo;
- b) **scarichi di tipo B**: quelli provenienti dalle imprese, singole o associate, dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongono in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo o associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 ql. di peso vivo di bestiame.
- c) **scarichi di tipo C**: quelli provenienti da insediamento adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie e di ricerca.
- 10) **scarichi di insediamenti produttivi**: quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'art. 1 - quater, lettera a), della Legge 8 ottobre 1976, n. 690 e diversi da quelli definiti al precedente punto 9);
- 11) **scarichi in corpo idrico superficiale**: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;
- 12) **scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo**: recapito di reflui nello strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonché sulle incisioni fluviali, torrentizi e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;
- 13) **scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee**: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatici e artesiani) nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
- 14) **titolare dello scarico**: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili c/o produttivi;
- 15) **fabbricati esistenti**: quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia antecedente la data di entrata in vigore della normativa del P.r.r.a. (Piano regionale di risanamento delle acque) e cioè dal 31.12.1991;
- 16) **fabbricati nuovi**: quelli per cui è stata rilasciata concessione edilizia per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla data di entrata in vigore della normativa del P.r.r.a.;
- 17) **pozzetto di ispezione**: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore.

Art. 3 – CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

1. Ai soli fini del presente regolamento, gli scarichi civili si distinguono in:
- a) abitativi: quelli di tipo A provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività turistica, sportiva ricreativa e scolastica, con esclusione dei laboratori didattici;
- b) non abitativi: tutti gli altri di tipo A e quelli di tipo B e C.
2. Gli scarichi produttivi si distinguono in:
- a) scarichi derivanti da impianti di depurazione di cui all'art. 35, lettera b) e c), della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33;
- b) scarichi non derivanti da impianti di depurazione c/o pretrattamento o dotati di impianti di seconda categoria di cui all'art. 49, comma 1, lettera a) della L.R. 16.4.1985 n. 33.

Art. 4 - COMPETENZE

1. Il Comune provvede alla delimitazione del territorio che dove essere servizio dalla fognatura in ossequio alle indicazioni del P.R.R.A.
2. La costruzione e l'esercizio delle opere fognarie compresi i condotti di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà, sono di diretta competenza e responsabilità dell'ente di gestione.
3. Il Comune nell'esercizio delle sue funzioni è obbligato ad osservare, per quanto di competenza, la "Convenzione per la depurazione di reflui provenienti dal Comune di Vittorio Veneto", stipulata con il "Consorzio tra i Comuni di Cordignano, Cappella Maggiore, Fregona e Sarmede per la costruzione e la gestione della rete di fognatura intercomunale e del relativo impianto di depurazione, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 10.6.1993.

Art. 5 – CRITERI DI ALLACCIAMENTO DELLE UTENZE CIVILI

1. Non possono per alcun motivo essere immesse nella fognatura nera le acque bianche; pertanto gli utenti saranno tenuti a separare nei loro stabili le acque nere dalla bianche e ad inviare con distinti condotti interni le acque nere nella canalizzazione della rete nera e quelle bianche nella canalizzazione della rete bianca. Come acque bianche si considerano esclusivamente le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee.
2. Le proprietà vicine ad un corso d'acqua naturale o artificiale possono versarvi direttamente le acque bianche, previo parere favorevole dell'ente pubblico e/o privato che ha giurisdizione sul corso d'acqua interessato, oppure potranno provvedere al loro smaltimento mediante pozzi a dispersione, se il sottosuolo è sufficientemente ghiaioso e drenante, previe le autorizzazioni di rito che potranno essere subordinate alla esecuzione di opere particolari e/o prescrizioni specifiche.

SEZIONE II SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 6 – OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO

1. Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla rete fognaria, ammettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura.
2. Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito dalla rete fognaria si allacciano alla fognatura pubblica previa verifica da parte dell'ente di gestione della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.

Art. 7 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato dal Comune.
2. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.
3. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.
4. Il Comune comunica all'interessato una diffida alla regolarizzazione dello scarico fissando un termine perentorio per l'adempimento, trascorso il quale procede ai sensi del precedente comma.

Art. 8 – ATTIVAZIONE ALLO SCARICO

1. Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni di cui agli artt. 16 e 17 della Legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazione.

Art. 9 – PROPRIETA' DELLE OPERE DI FOGNATURA

1. Sono di proprietà pubblica, anche se costruiti da privati, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento. Sono escluse le opere eseguite da privati su suolo pubblico o di uso pubblico a seguito di esplicita concessione di occupazione di suolo pubblico.

2. Sono altresì di proprietà pubblica le fognature costituite dai privati con contribuzione, sotto qualsiasi forma, del Comune o di altri Enti pubblici, o comunque convenzionate.

Art. 10 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E RELATIVE SPESE

1. Il Comune qualora realizzi nuovi collettori fognari su strada o aree comunali che ne siano sprovviste (o nel caso di rifacimento di collettori esistenti ritenuti insufficienti), può provvedere a propria cura e spese alla costruzione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento fino al confine di proprietà, mentre i singoli privati assumono a proprio carico l'allacciamento degli scarichi fino al suddetto limite.
2. Le opere per gli allacciamenti da realizzarsi su strade o aree comunali ove le fognature siano già funzionanti (intendendosi come collegamenti tra i collettori principali ed il limite di proprietà) sono integralmente a carico dell'utente. L'utente dovrà ottenere la prescritta autorizzazione ad eseguire l'allacciamento in suolo pubblico previa richiesta corredata da idonea documentazione.
3. Il Comune si riserva il diritto di eseguire a propria cura il tratto di allacciamento in suolo pubblico e la spesa relativa che rimane a carico dell'utente, preventivamente quantificata, viene notificata per iscritto a lavori ultimati indicando i tempi e le modalità di pagamento. Avverso la comunicazione della spesa può essere presentato ricorso al Comune entro gg. 15 dal ricevimento della notifica.

Art. 11 – MODALITA' DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

1. L'allacciamento degli scarichi degli insediamenti civili alla pubblica fognatura deve avvenire con l'osservanza delle seguenti modalità:
 - a) le acque reflue devono essere opportunamente canalizzate con tubature sempre separate per acque bianche e nere;
 - b) la condotta delle acque bianche deve raggiungere direttamente l'apposita canalizzazione fognaria bianca pubblica, se esistente, o altro ricettore consentito;
 - c) le acque nere non possono essere direttamente immesse nella tubazione del collettore acque nere pubblico, ma, previa installazione di pozzetto-cameretta di ispezione contenente idoneo sifone ispezionabile tipo Firenze o similare, devono essere immesse nella rete nera pubblica dove indicato. Detto pozzetto ispezionabile è di norma sito immediatamente all'interno del confine di proprietà. In casi particolari e motivati (che verosimilmente possono presentarsi nelle situazioni di elevato addensamento edilizio riscontrabili nei centri storici o nelle borgate) l'installazione del pozzetto, con sifone tipo Firenze, potrà essere permessa all'esterno della proprietà privata, in area pubblica, compatibilmente con le disponibilità di spazio permesse dai sottoservizi esistenti.
2. Dovrà essere sempre permesso al personale del Comune di ispezionare il pozzetto con sifone Firenze sito entro la proprietà privata.

Art. 12 – PASSAGGIO ATTRAVERSO PROPRIETA' PRIVATA

1. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, il Comune procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e servitù per pubblica utilità.
2. Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.
3. Le indennità a favore delle proprietà interessate sono quantificate dal Comune e in caso di contrasto accertate dall'autorità tutoria giudiziaria ordinaria.

Art. 13 – ALLACCIAMENTO DI APPARECCHI E LOCALI A QUOTA INFERIORE DEL PIANO STRADALE

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.
2. In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di andata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.
3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

Art. 14 – FOGNATURE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PRIVATE

1. Alle disposizioni del presente regolamento, sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.
2. I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente regolamento e le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.
4. Chi intende costruire un edificio su strada privata raccordata con una strada pubblica deve provvederla altresì di fognatura nera secondo le indicazioni dell'U.T.C.

Art. 15 – MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO

1. I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia e eventuali riparazioni da parte del Comune, per il tratto compreso tra il collettore di raccolta ed il pozzetto ispezionabile di cui all'art. 11 p.to 1c.
2. Gli utenti segnalano al Comune le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manutenzioni.
3. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili, e debbono provvedervi a propria cura e spese.
4. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.
5. E' facoltà del Sindaco emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'Ufficio, ponendo a carico dell'Utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 7%.
6. Qualora un privato costruisca su suolo pubblico una condotta per suo uso esclusivo, i relativi adempimenti e responsabilità saranno regolati da apposita convenzione con il Comune. Le relative spese di gestione rimangono in ogni caso a carico del privato.

Art. 16 – POZZI NERI, FOSSE SETTICHE, VASCHE IMHOFF E MANUFATTI SIMILI

1. Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.
2. Pertanto, tali manufatti sono opportunamente by-passati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato. A dette operazioni di norma dovrà assistere un tecnico comunale. Comunque, alla fine lavori dovrà essere prodotta dall'utente una dichiarazione asseverata dei lavori eseguiti a regola d'arte.
3. L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette.
4. Il Comune, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.

Art. 17 – IMMISSIONI SEMPRE VIETATE

1. E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura.
2. Se involontariamente sostanze vietate ai sensi del comma precedente giungono o si teme che giungano nella pubblica fognatura, i proprietari ad utenti degli insediamenti allacciati devono avvertire immediatamente il Comune nonché i preposti all'esercizio dell'impianto di depurazione consorziale. Le spese per eliminare l'immissione abusiva e le sue conseguenze, o per impedirla nel caso in cui sia incombente, sono a carico dei proprietari e degli utenti.
3. Ferma l'osservanza dei limiti di accettabilità fissati, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi.
4. Ove, a causa del difettoso stato delle opere di allacciamento alla rete di pubblica fognatura ovvero nel corso di lavori di scavo, sbancamento o posa in opera di tubazioni, canali e cavi o di fondazione o di costruzione, sia arrecato danno all'integrità e funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la

pubblica fognatura, ivi compresi i pozzetti di ispezione, all'esecuzione delle opere e dei lavori necessari per la rimissione in pristino provvede d'Ufficio il Comune e ne addebita l'onere finanziario al responsabile, ove conosciuto, ingiungendo il pagamento delle corrispondenti somme a norma del R.D. 14.4.1910 n. 639.

5. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti dall'Ente gestore del depuratore (Consorzio Intercomunale Fognatura depurazione di Cordignano e Ente gestore del depuratore Z.I./Z.A. ecc.)

Art. 18 – SEPARATORE DI OLII E GRASSI E LIQUIDI LEGGERI CON PESO SPECIFICO DIVERSO DALL'ACQUA

1. I liquami provenienti da utenze civili possono essere collettati nella fognatura pubblica solo dopo il passaggio attraverso idonei separatori di olii, grassi e liquidi immiscibili con peso specifico diverso dall'acqua.

Art. 19 – SCARICO DI ACQUE BIANCHE

1. Le acque bianche possono essere smaltite, quando ne esista la possibilità, anche in un recapito diverso dalla pubblica fognatura.

Art. 20 – INSEDIAMENTI TEMPORANEI

1. Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, nonché per manifestazioni varie, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie, quali depuratori mobili a piè d'opera opportunamente dimensionati.

Art. 21 – PRECAUZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie a evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.
2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinalimento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.
3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento l'ente di gestione può imporre l'istituzione di adeguati sistemi di depurazione oppure può autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque nere, imponendo specifiche prescrizioni.

Art. 22 – RILEVAZIONE DEI CONSUMI IDRICI

1. Tutti gli insediamenti civili e produttivi che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, debbono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico.
2. Le utenze non abitative installano, a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura approvati dal Comune. Tali strumenti vengono sigillati a cura del Comune stesso, il quale può sempre accedere all'insediamento durante lo svolgimento dell'attività. Qualora i titolari di approvvigionamenti idrici autonomi non provvedessero ad installare i prescritti strumenti di misura, il Comune provvederà all'installazione a spese dell'inadempiente.
3. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportano scarichi nella fognatura, possono chiedere all'ente di gestione di accertare e quantificare tali usi.
4. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro trenta giorni.

Art. 22/bis - RIDETERMINAZIONE DEL VOLUME D'ACQUA PER ACCERTATE PERDITE

1. La Giunta Comunale, a seguito di richiesta scritta dell'utente e su proposta dell'ufficio competente, ha la facoltà di rideterminare la quantità d'acqua effettivamente scaricata nella pubblica fognatura qualora siano riscontrate perdite alle condotte private di distribuzione e/o derivazione dall'acquedotto comunale poste a valle del contatore, e quando risulti accertato che:

- le perdite non potevano essere viste né udite;

- l'utente abbia provveduto con sollecitudine alla riparazione della rottura.

La domanda di rideterminazione del volume d'acqua scaricata potrà riguardare solo il volume d'acqua prelevato intercorrente tra l'ultima lettura e quella relativa al medesimo periodo dell'anno precedente, restando esclusi i periodi precedenti.

La nuova determinazione del volume d'acqua scaricato, sarà pari alla media aritmetica del volume d'acqua prelevato nel biennio precedente al periodo oggetto di rideterminazione, maggiorato del 10%.

Art. 23 – SCARICHI DI CAMPEGGI

1. Gli scarichi dei campeggi devono essere allacciati alla pubblica fognatura. Qualora, per comprovate difficoltà tecnico-economiche ciò non sia possibile, tali scarichi dovranno essere provvisti di idonei sistemi di depurazione e in ogni caso dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 17 della normativa P.R.R.A.

Art. 24 – RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI

1. L'autorizzazione allo scarico concessa dal Comune ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento non comporta in alcun modo una assunzione di responsabilità circa l'idoneità delle opere di allacciamento o degli eventuali impianti di pretrattamento ad assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità. Tale responsabilità resta quindi di esclusiva competenza degli utenti.
2. Gli utenti produttivi e civili garantiscono al Comune contro tutti i danni che si dovessero verificare in seguito a difettosa installazione, manutenzione o utilizzazione della rete di fognatura interna, degli impianti di pretrattamento, delle opere di allacciamento, anche in seguito a tardiva denuncia di disturbi nei condotti di allacciamento.
3. Per danni conseguenti all'abusiva immissione nella fognatura di acque di rifiuto aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti o con quanto stabilito all'art. 17, l'utente resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto.

Art. 25 – RIFUSIONE DI DANNI ALLE INFRASTRUTTURE

1. Qualsiasi danno alle infrastrutture pubbliche causato da manomissioni, trascuratezza o trasgressioni al presente regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'utente, sarà riparato a cura del Comune. Le spese relative, maggiorate del 7% per spese generali, saranno addebitate ai responsabili del danno. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all'utente, che entro 30 giorni avrà il diritto di presentare ricorso scritto al Comune.

TITOLO II UTENZE CIVILI

CAPITOLO I - NUOVI FABBRICATI

Art. 26 – ELABORATI DI PROGETTO OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

1. Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono presentati al Comune con apposita istanza contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.
2. Gli elaborati, predisposti in n. 5 copie, consistono in:
 - a) estratto catastale
 - b) progetto dei manufatti di allacciamento, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:100 con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna e di allacciamento alla fognatura pubblica, dei pozzetti di ispezione e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione, e dei manufatti speciali. Dovrà altresì essere indicata la posizione della rete di adduzione dell'acqua potabile.
 - c) relazione dettagliata indicante le modalità esecutive e i materiali costituenti la fognatura interna e dei manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali:
 - o numero e superficie degli appartamenti, numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
 - o elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali, di prestazione di servizio con scarichi civili;.

- o fonte di approvvigionamento idrico e ogni altro notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.
 - d) il Comune può chiedere ulteriore documentazione tecnica significativa ed in particolare relazioni di analisi comprovanti le caratteristiche chimico-fisiche dei reflui da scaricare, certificate da un chimico laureato abilitato, allo specifico scopo di verificare la effettiva classificazione quali scarichi non abitativi ai sensi dell'art. 3 comma 1 p.to b del presente regolamento.
3. La relazione sopra indicata è corredata di calcoli idraulici e igienico-sanitari, per quanto necessario.
 4. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.
 5. Il Comune acquisisce l'approvazione dell'Ente di gestione (qualora diverso dal Comune stesso), il parere dell'U.L.S.S. e quindi provvede all'emissione dell'autorizzazione ad eseguire le opere di allacciamento.

Art. 27 – VISITE TECNICHE – VERIFICA DELLE OPERE

1. Il Comune, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
2. Eventuali variazioni agli elaborati approvati debbono essere preventivamente autorizzate dal Comune previa richiesta scritta.
3. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'avvenuta ultimazione delle opere, chiedendo il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
4. Il Comune esegue una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

Art. 28 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Comune entro trenta giorni dalla comunicazione della avvenuta ultimazione delle opere, previo esito favorevole della visita di verifica.
2. Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.

Art. 29 – VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto approvati.
2. L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni quali quantitative degli scarichi, impone la presentazione di nuova richiesta di autorizzazione.

Art. 30 – MODALITA' TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

1. Non è consentito più di un allacciamento fognario per ogni complesso edilizio. Eventuali deroghe possono essere concesse in casi particolari e motivati, su richiesta dell'utente.
2. Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono tramite gli appositi pezzi speciali a sghembo, ovvero direttamente in una cameretta di ispezione.
3. I collettori di immissione degli allacciamenti privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente e comunque tali che l'immissione sul collettore pubblico sia effettuato sul cielo della condotta.
4. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sfioro, con immersione non inferiore a 3 cm (cosiddetti pozzetti sifonati).
5. Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone idraulico, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazioni di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto.
6. Le colonne di scarico, cui siano allacciati solo e soltanto cucine e lavanderie devono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensagrassi.
7. Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere o miste viene munito di pozzetto con pezzo speciale per l'ispezione, dotato di tappo a tenuta, disposto preferibilmente al confine di proprietà e, comunque, a valle da ogni ulteriore immissione.

Art. 31 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FOGNATURE INTERNE

1. I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.
2. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati sul letto di sabbia o calcestruzzo magro.

3. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm. e con adeguata pendenza.
4. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.
5. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.
6. Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria e i tubi in cemento non rivestito.
7. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° e 45°.
8. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.
9. Vanno installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo a tenuta, comunque convenientemente per una agevole manutenzione dell'allacciamento.

Art. 32 – NORME PARTICOLARI PER LE UTENZE NON ABITATIVE

1. Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi. Gli scarichi da utenze civili non abitative (come specificato all'art. 3 comma 1 p.to b del presente regolamento) prima di essere immessi in fognatura devono essere pretrattati al fine di riportare le loro caratteristiche qualitative entro i limiti di accettabilità, indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento.
2. Di norma, tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato e a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.

Art. 33 – CRITERI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA MISTA E SEPARATA

1. I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e per le acque bianche e assimilabili.
2. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa.
3. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo misto, le canalizzazioni proseguono distinte fino a valle di ciascun sifone a piè colonna.

CAPITOLO II FABBRICATI ESISTENTI

Art. 34 – ALLACCIAMENTO UTENZE ABITATIVE

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, il Comune avvisa i possibili utenti, predispone il progetto delle opere di allacciamento e stabilisce norme e procedure per il rilascio della autorizzazione allo scarico.

Art. 35 - RILIEVO STATO DI FATTO IMPIANTI FOGNARI ESISTENTI ENTRO LE PROPRIETA' IN ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE IDONEA GIA' AGLI ATTI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. Il Sindaco, con ordinanza motivata da notificarsi ad ogni singolo intervento, richiede la presentazione di dettagliati elaborati illustranti la reale situazione dello stato di fatto della rete fognaria e l'effettivo funzionamento al fine di verificare la sua efficienza ed, eventualmente, prescrivere i necessari adeguamenti. Detti elaborati devono essere redatti da un tecnico abilitato. Nell'ordinanza sono indicati i tempi entro i quali presentare gli elaborati di rilievo.

Art. 36 - ALLACCIAMENTO UTENZE NON ABITATIVE

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di reti fognarie il Comune notifica ai possibili utenti non abitativi, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera b), del presente Regolamento, il termine entro il quale devono presentare gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura.
2. Tali elaborati di progetto, prescritti dall'art. 26 del presente Regolamento (e necessariamente completi degli elaborati previsti al p.to 2d di detto articolo) sono approvati dal Comune, previo parere dell'U.L.S.S.

3. Le utenze civili non abitative con scarichi provenienti solo da servizi igienici e cucine, previa comunicazione al Comune, sono esonerati dalla procedura prevista nei commi precedenti e rientrano nel caso previsto all'art. 34.
4. Gli scarichi da utenze civili non abitative (come specificato all'art. 3 comma 1 p.to b del presente regolamento) prima di essere immesse in fognatura devono essere pretrattati al fine di riportare le loro caratteristiche qualitative entro i limiti di accettabilità indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 37 - VISITE TECNICHE, VERIFICA DELLE OPERE, AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER UTENZE NON ABITATIVE

1. Le visite tecniche e la verifica delle opere avvengono secondo le modalità dell'art. 27, commi 1, 2 e 4.
2. L'utente da comunicazione scritta al Comune dell'ultimazione delle opere, dichiarandone l'esecuzione secondo gli elaborati di progetto ed allegando eventuali analisi chimiche, redatte da chimico laureato abilitato e comprovanti le caratteristiche chimico-fisiche dei reflui.
3. Tale comunicazione consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio, previa emissione di apposita autorizzazione.
4. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è conseguente alla verifica da parte del Comune della regolare esecuzione delle opere e della loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati, nonché delle determinazioni dell'U.L.S.S.

Art. 38 - UTENZE ABITATIVE GIA' ALLACCIATE

1. In caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, le abitazioni già allacciate sono tenute a presentare una relazione sullo stato di fatto della rete interna di fognatura, nei modi e nei tempi prescritti dal Comune.
2. Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o esterne alle opere di allacciamento il Comune stabilisce i lavori da eseguire per l'adeguamento, con apposita ordinanza.

Art. 39 - UTENZE NON ABITATIVE GIA' ALLACCIATE

1. Le utenze non abitative, già allacciate alla pubblica fognatura, se non già in possesso di formale autorizzazione allo scarico, sono tenute a presentare domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi stabiliti dal Comune.
2. E' facoltà del Comune imporre prescrizioni e/o richiedere la presentazione della documentazione prevista dall'art. 26 al fine dell'adeguamento, anche in termini qualitativi, dello scarico già in atto.

Art. 40 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEL PROGETTO O DEL RILIEVO DEGLI STATI DI FATTO

1. Trascorsi i termini previsti agli artt. 35, 36, 38 e 39 il Comune provvede d'Ufficio, a spese dell'utente inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio ed il completamento delle opere.
2. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di trenta giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art. 41 - ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

1. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il Comune provvede d'ufficio.
2. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere, vengono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 7% per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.

Art. 42 - UTENZE NON ALLACCIATE ALLA FOGNATURA ESISTENTE

1. Le norme del presente capitolo si applicano anche nel caso di utenze non allacciate alla fognatura già esistente, nel caso che detti collettori siano in vicinanza al lotto di proprietà dell'utenza non allacciata.

**TITOLO III
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

CAPITOLO I - NORME GENERALI

Art. 43 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.
2. Tali acque di scarico, prima dell'immissione in fognatura, devono essere conformi ai limiti di accettabilità prescritti dalle tabelle allegate al presente regolamento, distinte in base agli impianti ove conferiscono i collettori fognari. Dette tabelle sono denominate:

TAB. 1: LIMITI DI ACCETTABILITA' PER GLI SCARICHI CONFERITI NELLA FOGNATURA NERA RECAPITANTE AL DEPURATORE CONSORTILE DI CORDIGNANO

TAB. 2: LIMITI DI ACCETTABILITA' PER GLI SCARICHI CONFERITI NELLA FOGNATURA NERA RECAPITANTE AL DEPURATORE SITO NELLA Z.I./P.I.P. DI S. GIACOMO

3. Le acque provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque da scarichi civili non abitativi (ai sensi dell'art. 3 comma 1 p.to b), purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme di cui al titolo II. L'obbligatorietà del conferimento alla fognatura nera sussiste per le acque provenienti dai servizi igienici, mense, abitazioni e similari. Le acque provenienti da scarichi civili non abitativi (art. 3 comma 1 p.to b del presente regolamento) possono essere immesse nella fognatura nera fintantoché le loro portate sono compatibili con la funzionalità del depuratore.
4. Le acque bianche sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per acque miste o per acque bianche, nel caso di sistema separato, compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrogeologiche e igienico sanitarie del corso d'acqua ricevente.
5. Le acque provenienti da processi produttivi che non sono ammesse nella fognatura per acque nere, ai sensi dei precedenti punti 1, 2 e 3 del presente articolo, devono necessariamente essere depurate a cura del titolare dello scarico mediante apposito impianto di deputazione, fino a riportarne i parametri chimico-fisici entro i limiti di tabella A della Legge 319/76. Detti scarichi, così trattati, potranno essere collettati alla fognatura per acque bianche previa autorizzazione.
6. Nel caso che i liquami di scarico dell'attività produttiva superino i limiti indicati nelle tabelle suesposte e i parametri relativi a giudizio dell'Ente di gestione possono rientrare nella potenzialità di abbattimento dell'impianto di depurazione l'Autorità competente può rilasciare un'autorizzazione in deroga indicando nella stessa il limite massimo di accettabilità consentita per lo scarico delle acque nella rete di fognatura nera recapitante al depuratore consortile di Cordignano o al depuratore della Z.I./P.I.P. di S. Giacomo.

Art. 44 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ALLACCIAMENTO DI INSEDIAMENTI ZOOTECNICI

1. E' obbligatoria la costruzione di un pozzetto di grigliatura con griglia sigillata in acciaio inossidabile, avente luce libera fra le sbarre non superiore a mm. 5.
2. Solo se ritenuto necessario dal Comune sarà prescritta l'installazione di un manufatto di misura delle portate completo di strumento indicatore, registratore e totalizzatore.
3. In ogni caso non è ammessa l'installazione di strumenti la cui precisione di misura possa in alcun modo essere influenzata dalle sostanze contenute negli effluenti o da eventuali schiume o depositi di fango che si dovessero formare.
4. Il tipo di apparecchiatura da adottare dovrà ricevere la preventiva approvazione da parte del Comune.

Art. 45 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

1. Le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2 lettera a) devono presentare il progetto delle opere di allacciamento sia alla provincia, che al comune e all'Ente di gestione, se diverso dal Comune.
2. Il comune e l'ente di gestione possono far pervenire le proprie osservazioni alla Provincia, Ente competente alla approvazione del progetto, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto.
3. Le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera b) presentano il progetto delle opere di allacciamento al comune o all'ente di gestione, se diverso del comune.
4. La concessione o autorizzazione edilizia, gratuita, è rilasciata dal Sindaco successivamente all'approvazione del progetto, adottando le prescrizioni e le modalità costruttive stabilite con il provvedimento di approvazione.

Art. 46 - ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

1. Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento degli insediamenti produttivi che conferiscono le proprie acque reflue provenienti dai processi di lavorazione comprendono la seguente documentazione, predisposta in n. 6 copie:
 - 1) estratto catastale;
 - 2) progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:100, riportante:
 - a) i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo e civili, di cui si chiede l'allacciamento;
 - b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - c) il pozzetto di ispezione finale e il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica;
 - d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabili;
 - 3) piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti;
 - 4) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
 - b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
 - c) le quantità e le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
 - d) descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
 - e) calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessari;
2. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.
3. Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda redatta in carta legale a firma del legale rappresentante, nella quale è specificato:
 - la ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo della sede legale e della unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda e il settore produttivo di appartenenza;
 - le generalità del legale rappresentante della ditta;
 - gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
 - il numero di addetti impiegati;
 - le caratteristiche quantitative, quali portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero e qualitativo dello scarico, allegando eventuali analisi chimico-fisiche e precisando le modalità di scarico;
 - i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare e i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;
 - la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate; nel caso di approvvigionamento autonomo sono indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati.
4. La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che per quanto di sua conoscenza rispondono a verità.
5. Il Comune prima di concedere l'autorizzazione allo scarico, ha la facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione è sempre e comunque a carico dell'insediamento produttivo.

Art. 47 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO O ESERCIZIO

1. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera a), l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento, rilasciata dalla Regione, subordinatamente a quanto previsto dagli artt. 43 e 44 della legge regionale 16.4.1985 n. 33.
2. Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.
3. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera b), l'ente di gestione, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 27, rilascia l'autorizzazione allo scarico.
4. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 48 - UTENZE PRODUTTIVE GIA' ALLACCIATE

1. Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico le utenze produttive, già allacciate alla pubblica fognatura, presentano al Comune domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi prescritti dal Comune stesso e corredata da una analisi delle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui scaricati, redatta da chimico laureato abilitato e asseverata dal titolare dello scarico.
2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Comune a seguito di esito favorevole della visita di verifica da parte dei competenti Enti (U.L.S.S. - P.N.P.).

Art. 49 - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verificano:
 - mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
 - non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione,
 - inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento.
2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa, e il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.
3. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali quantitative delle caratteristiche dello scarico.
4. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve richiedere una nuova autorizzazione.

Art. 50 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FOGNATURA INTERNA E DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO

1. Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti civili, quali servizi igienici e cucine, delle acque bianche e assimilabili e le acque nere dell'attività produttiva devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza precisati nel seguito.
2. I condotti e i manufatti per le acque nere, assimilabili a quelle da insediamenti civili, dovranno essere conformi alle norme di cui al titolo I.
3. I condotti e i manufatti per le acque nere da attività produttive dovranno essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti e impianti tecnologici.
4. I materiali dovranno essere compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.
5. I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.
6. I materiali da impiegare dovranno essere lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami.
7. Sono vietate le canne in terra cotta ordinaria e i tubi in cemento non rivestito.
8. I cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30" a 45".
9. Nessun condotto potrà immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore avvengono con pezzi speciali.
10. Dovranno essere installate camerette di ispezione ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.
11. A valle di eventuali impianti di pretrattamento e a monte di eventuali confluenze dovrà essere installato un pozzetto di ispezione.
12. La facoltà di far confluire alla pubblica fognatura le acque bianche è condizionata al sistema della fognatura stessa; in caso di sistema separato le acque bianche sono convogliate al collettore relativo.

Art. 51 - IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

1. Le condizioni di accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e civili non abitativi (di cui all'art. 3 del p.to 1b del presente regolamento) possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento.
2. Di questi resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni o qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.
3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 46, in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione al Comune.

4. L'autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.
5. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta al Comune e all'U.L.S.S., i quali, tramite fax o telegramma, hanno la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.
6. L'autorità competente ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.

Art. 52 - MISURAZIONI QUALI-QUANTITATIVE DEGLI SCARICHI

1. L'utente ha facoltà di installare nel pozzetto di ispezione uno strumento di misura delle portate approvato dal Comune; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.
2. In casi particolari e motivati il Comune ha facoltà di imporre l'installazione di tale strumento.
3. Il Comune ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.
4. Per casi particolari e motivati il Comune ha, altresì, la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiatura e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese di installazione e gestione a carico dell'utente. Dette apparecchiature potranno essere dotate di dispositivo per il monitoraggio automatico in continuo dei parametri sopraindicati. La responsabilità dell'efficienza di detti sistemi resta a carico del titolare dello scarico.

SEZIONE III SCARICHI SUL SUOLO, SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

TITOLO I - NORME GENERALI

(LE PRESENTI NORME VANNO INTESE COME INTEGRATIVE DELLE NORME STATALI E REGIONALI VIGENTI IN MATERIA)

Art. 53 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Ogni nuovo scarico, o adeguamento dello stesso, sul suolo, sugli strati superficiali del suolo ed in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato.
2. E' fatto divieto di scaricare acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.
3. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.
4. La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 54 - ATTIVAZIONE DELLO SCARICO

1. L'attivazione di ogni nuovo scarico si intende autorizzata dal giorno seguente alla data di emissione della autorizzazione allo scarico.

Art. 55 - MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI DI SCARICO

1. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni dei manufatti di scarico, sono affidate ai titolari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere e vi provvedono a propria cura e spesa.
2. I titolari dello scarico sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi derivante da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di scarico.
3. E' facoltà del Comune ordinare ai titolari l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale può provvedere d'ufficio, ponendo a carico del titolare inadempiente i relativi costi maggiorati del 7% per spese tecniche e generali.

Art. 56 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI IDRICI

1. Gli insediamenti produttivi e civili che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, devono darne comunicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.
2. Gli insediamenti non abitativi devono inoltre installare, a proprie spese, idonei strumenti di misura su ciascuna fonte di prelievo.
3. Tali strumenti vengono sigillati a cura dell'Ufficio tecnico del Comune, che può sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività.
4. Gli insediamenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro trenta giorni al Comune per i competenti controlli.

TITOLO II INSEDIAMENTI CIVILI

CAPITOLO I - NUOVI FABBRICATI

Art. 57 - ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI SCARICO

1. Gli elaborati di progetto delle opere di scarico sono presentati contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, al Comune, ente competente al rilascio dell'autorizzazione.
2. Gli elaborati, predisposti in n. 5 copie, consistono in:
 - 1) estratto catastale;
 - 2) progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:100, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna, dei pozzetti di ispezione, delle fosse imhoff, di eventuali impianti di depurazione, dei manufatti di scarico c/o delle opere di subirrigazione. Dovrà altresì essere indicata la posizione della rete di adduzione dell'acqua potabile;
 - 3) relazione dettagliata indicante le modalità esecutive e i manufatti costituenti le opere da eseguire e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'insediamento, quali:
 - numero e superficie degli appartamenti;
 - numero dei bagni, cucine lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
 - elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali e di prestazioni di servizi con scarichi civili;
 - fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste;
3. La relazione sopra indicata, per quanto necessario, è corredata di calcoli idraulici e igienico sanitari.
4. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'albo professionale.

Art. 58 - VISITE TECNICHE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Per quanto concerne le visite tecniche, la verifica delle opere, il rilascio dell'autorizzazione e l'attivazione dello scarico, si applicano, per quanto compatibili, i precedenti artt. 27 e 28.

Art. 59 - MODALITÀ TECNICHE DELLO SCARICO

1. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti adibiti a civile abitazione avviene secondo le modalità previste nel terzo comma dell'art. 17 della normativa del P.R.R.A.
2. Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli altri insediamenti con scarichi di tipo A deve avvenire secondo le modalità previste nel quarto comma dell'art. 17 della normativa P.R.R.A.
3. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti con scarichi di tipo B deve avvenire secondo le modalità previste nel comma sesto dell'art. 17 della normativa del P.R.R.A.
4. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti con scarichi di tipo C deve avvenire secondo le modalità previste nel settimo comma dell'art. 17 della normativa del P.R.R.A.
5. Le acque meteoriche hanno sistema di smaltimento distinto, preferibilmente in corpi idrici superficiali.

CAPITOLO II FABBRICATI ESISTENTI

Art. 60 - INSEDIAMENTI ABITATIVI

1. Il Sindaco, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini, entro i quali gli insediamenti abitativi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale sono tenuti a presentare una relazione sullo stato di fatto delle opere di scarico con allegata la documentazione di cui all'art. 35 del presente Regolamento.
2. In caso di difformità dal presente regolamento il Sindaco prescrive gli adeguamenti opportuni, fissando il termine in conformità alla normativa del P.R.R.A.

Art. 61 - INSEDIAMENTI CIVILI NON ABITATIVI

1. Il Sindaco, con ordinanza da notificarsi a ogni singolo interessato, fissa i termini entro i quali gli insediamenti civili non abitativi privi di precedente autorizzazione allo scarico sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico con allegata una dettagliata relazione, corredata di eventuali elaborati grafici, sullo stato di fatto delle opere di scarico, in ossequio a quanto previsto dall'art. 35 del presente Regolamento.
2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal sindaco a seguito di verifica di conformità delle opere a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa del P.R.R.A.
3. Il sindaco in caso di difformità, fissa i termini per la presentazione del progetto di adeguamento con le modalità dell'art. 55.

Art. 62 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEL PROGETTO

1. Trascorsi i termini previsti dagli artt. 60 e 61 il Comune provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio ed il completamento delle opere.
2. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di trenta giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art. 63 - ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE OPERE

1. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il comune provvede d'ufficio.
2. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere sono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 7% per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.

TITOLO III INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 64 - AMMISSIBILITA' E LIMITI DI ACCETTABILITA' DELLO SCARICO

1. Gli scarichi di insediamenti produttivi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti indicati nella tabella A della Legge 10 maggio 1976 n. 319, fatto salvo il potere del Sindaco, di imporre limiti più restrittivi per casi particolari, in funzione degli inquinamenti presenti e dei volumi di acqua scaricata.
2. Nella fascia di ricarica degli acquiferi, gli scarichi sul suolo degli insediamenti produttivi devono rispettare i limiti della tabella A3, allegata alla normativa del P.R.R.A.
3. Tali limiti non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque appositamente prelevate allo scopo.
4. Il Comune ha facoltà di imporre che scarichi parziali contenenti metalli e non metalli tossici (As, Cd, Cr (esav.), Cu, Hg, Se e Zn) vengano sottoposti a un trattamento parziale a piede di reparto.
5. Gli scarichi hanno di norma recapito nei corpi idrici superficiali; qualora non sussista la possibilità di conveniente realizzazione di tale modalità di scarico può essere autorizzato il recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo.

Art. 65 - ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI SCARICO

1. Gli elaborati di progetto delle opere di scarico, da presentare in conformità agli artt. 45 e 46 comprendono:
 - 1) estratto catastale;
 - 2) progetto dei manufatti di scarico che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:100, riportante:
 - a) i percorsi delle reti di fognatura interna separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo civili;
 - b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - c) il pozzetto di ispezione finale;
 - d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
 - 3) piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento e di depurazione esistenti o proposti;
 - 4) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione dei cicli produttivi dell'azienda con l'indicazione delle lavorazioni di cui si generano gli scarichi;
 - b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento o depurazione, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali e la loro classificazione ai sensi degli artt. 35 e 49 della L.R. 28/90;
 - c) le quantità e le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento sia degli scarichi liquidi che di eventuali fanghi di risulta. La certificazione sulle caratteristiche chimico-fisiche degli scarichi deve essere redatta da chimico laureato abilitato;
 - d) descrizione dei manufatti di scarico con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizioni dei criteri di dimensionamento;
 - e) calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessari.
2. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.
3. La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che per quanto di sua competenza corrispondono a verità.
4. Il Comune, prima di concedere l'autorizzazione allo scarico, ha la facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, analisi, certificazioni, ecc. la cui acquisizione è sempre e comunque a carico dell'insediamento produttivo.

Art. 66 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO O ESERCIZIO

1. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera a), l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento; questa è rilasciata dalla provincia, subordinatamente a quanto previsto dagli artt. 43 e 44 della legge regionale 16.4.1985 n. 33.
2. Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.
3. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera b), il Sindaco, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 27 e previa presentazione di relazione di analisi sulle qualità chimico-fisiche degli scarichi, redatta da chimico laureato abilitato, rilascia l'autorizzazione allo scarico.
4. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 67 - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente qualora venga accertato l'inadempimento alle prescrizioni impartite e in particolare quanto si verifici:
 - mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
 - non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
 - inadeguata manutenzione dello scarico e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, rispetto a quanto indicato nella domanda di scarico.
2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi ed i diritti conseguenti.
3. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative dello scarico.

4. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma dei commi precedenti, l'impresa che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

Art. 68 - NORME TECNICHE PER LO SCARICO

1. Lo scarico del liquame sul suolo o negli strati superficiali del suolo può avere luogo mediante dispersione o subirrigazione drenata per scorrimento, ovvero mediante le ulteriori metodologie indicate al paragrafo 2.6 dell'allegato n. 5 della delibera del comitato dei ministri 4 febbraio 1977.
2. Nelle zone di dispersione i deflussi superficiali non devono in nessun caso avere caratteristiche di ruscellamento e il rigonfiamento del terreno, a seguito delle somministrazioni, non deve portare a degradazione della sua struttura.
3. A monte della zona di applicazione dello scarico, deve essere costruito un pozzetto d'ispezione.
4. L'ubicazione di tale pozzetto deve consentire un agevole accesso al personale adibito al controllo.

Art. 69 - IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO O DI DEPURAZIONE

1. Le condizioni di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono raggiunte anche mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione.
2. Di questi, resta esclusiva responsabile l'impresa, che ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.
3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica l'impresa è tenuta a fornire preventiva documentazione al Comune.
4. Il Comune provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotto di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.
5. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta al Comune e all'U.L.S.S., tramite fax o telegramma, i quali hanno la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.
6. L'autorità competente ha facoltà di accedere nell'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di eseguire gli opportuni controlli e verifiche.

Art. 70 - MISURAZIONE QUALI-QUANTITATIVE DEGLI SCARICHI

1. In casi particolari e motivati il Sindaco, sentita la commissione tecnica provinciale per l'ambiente, ha facoltà di imporre l'installazione nel pozzetto di ispezione di uno strumento di misurazione delle portate.
2. Il Sindaco stesso ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità degli scarichi e la loro conformità alle caratteristiche e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.
3. Per casi particolari e motivati il Sindaco, sentita la commissione tecnica provinciale per l'ambiente, ha facoltà altresì di imporre l'installazione di apparecchiatura e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'impresa di installazione e gestione a carico dell'utente. Dette apparecchiature potranno essere dotate di dispositivo per il monitoraggio automatico in continuo dei parametri sopraindicati. La responsabilità dell'efficienza di detti sistemi resta a carico del titolare dello scarico.

SEZIONE IV ASPETTI TRIBUTARI

Art. 71 - CANONI DI FOGNATURA

1. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi insediamento produttivi, è dovuto a norma degli artt. 16 e seguenti della legge 10.5.1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, un canone secondo apposita tariffa.

Art. 72 - CORRESPONSIONE DEL CANONE

1. Sono tenuti al pagamento del canone tutti gli utenti della pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata.

2. Sono parimenti tenuti al pagamento del canone anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla pubblica fognatura.
3. Il canone non è dovuto da insediamenti recapitanti in diverso corpo ricettore.

Art. 73 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tariffa è formata da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura e a quello di depurazione.
2. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi insediamenti produttivi, è dovuto a norma degli artt. 16, 17 e seguenti della Legge 10 maggio 1976 n. 319; D.L. 359/1987, art. 19bis; D.L. 511/1988 art. 7, commi 1, 2 e 3 e successive modifiche ed integrazioni, un canone secondo apposita tariffa che verrà via via aggiornato d'ufficio in conformità alle norme per l'attività finanziaria e gestionale degli Enti locali e loro Consorzi.
3. Come stabilito dall'art. 17 bis, aggiunto alla Legge 319/76 dall'art. 3 del D.L. 38/81, convertito con modificazioni nella Legge 23.4.1981 n. 153, per la determinazione del canone il Comune, qualora ravvisi un'opportunità economica rispetto all'applicazione del canone come quantificato per l'utenza civile, potrà applicare la seguente formula tipo come riportata dalla L.R. 11.4.1980 n. 26. I coefficienti attualmente in vigore sono quelli approvati con delibera della Giunta Regionale Veneto n. 3735 del 26.6.1992, pubblicata sul B.U.R. n. 75 del 14.7.1992.
4. Il Comune provvederà all'eventuale adeguamento della formula e dei coefficienti, sulla base delle disposizioni di Legge vigenti.

Formula:

- $T_2 = (L/\text{anno})$
 $F_2 =$ termine fisso per classi di utenza (L/anno) risultante dal prodotto del coefficiente F_2 per i valori del parametro a di tabella D)
 $f_2 =$ coefficiente di costo medio annuale per il servizio fognatura (Lire/metrocubo)
 $dv =$ coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari (Lire/metrocubo)
 $K_2 =$ coefficiente di norma assunto pari ad 1. Per le utenze di attività stagionali (intendendosi per tali quelle relative a un periodo annuo non superiore agli 8 mesi) e/o per scarichi discontinui il coefficiente K_2 può variare da 1 a 3, per tener conto dei conseguenti sovraccarichi
 $d_b =$ coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario (Lire/metrocubo)
 $d_f =$ coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (lire/metrocubo)
 $O_i =$ COD dell'affluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e pH 7) in mg/l
 $O_f =$ COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria in mg/l
 $S_i =$ materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (pH 7) in mg/l
 $S_f =$ materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto in mg/l
 $da =$ coefficiente di costo aggiuntivo posto uguale a 0 salvo nel esistano trattamenti additivi da valutarsi di volta in volta, su autorizzazione della Giunta Regionale
 $V =$ volume dell'effluente industriale scaricato in fognatura dall'utenza (metricubi/anno)

I valori dei coefficienti risultano come riportato nel B.U.R. n. 75 del 14.7.1992 a pag. 11921.

Il significato dei simboli risulta invariato rispetto a quanto illustrato dettagliatamente nella L.R. 11.4.1980 n. 26, pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 16.4.1980.

5. La determinazione delle tariffe avviene in base alle disposizioni di legge, in misura anche differenziale, con deliberazione del Consiglio Comunale ed in ossequio alla convenzione vigente del Consorzio Intercomunale di Fognatura-depurazione di Cordignano.
6. Per il servizio di depurazione, la tariffa è applicabile a tutti gli utenti allacciati alla fognatura quando è in funzione un impianto di depurazione terminale, anche se lo stesso non raccoglie tutte le acque provenienti da insediamenti civili compresi nel territorio servito dalla fognatura con recapito nell'impianto medesimo.

Art. 74 - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI

1. Le tariffe di cui all'art. 71 si applicano al volume dell'acqua scaricata, determinato in misura pari all'100% dell'acqua prelevata.
2. Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, viene presentata, dall'utente, denuncia del volume d'acqua prelevato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di prelevamento.

Art. 75 - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

1. Gli utenti di scarichi di insediamenti produttivi sono tenuti alla presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate.
2. La denuncia viene presentata dall'utente entro il 31 gennaio per l'anno precedente.
3. L'ente competente provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia, alla liquidazione del canone.
4. L'accertamento del canone è effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale di cui al regio decreto del 14.9.1931 n. 1175.

Art. 76 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI STATALI E REGIONALI

1. Il Consorzio recepirà i criteri che verranno stabiliti in materia di tariffe e sanzioni, a norma di legge, dai Ministeri competenti nonché dalla Regione, adottando con specifico atto deliberativo le tariffe e le sanzioni elaborate per le diverse categorie di utenti.

Art. 77 - LA RISCOSSIONE

1. La riscossione del canone avviene con le modalità previste dal Regio decreto 14.4.1910 n. 639, per effetto di quanto disposto dall'art. 17ter della Legge 10.5.1976 n. 319, introdotto con il dl n. 38 del 28.2.1981, convertito con modificazioni nella legge 23.4.1981 n. 153.

Art. 78 - CONTENZIOSO

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n. 638.
2. Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e della qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.
3. La soprattassa è ridotta a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.
4. Quando il canone definitivamente accertato supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50% del massimo canone accertato.
5. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20% del medesimo.
6. Qualora il rilascio del pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico, la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio della autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

SEZIONE V DISPOSIZIONI VARIE

Art. 79 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione delle superiori autorità a norma di legge e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio.
2. I titolari degli insediamento civili esistenti sono tenuti ad adeguare i propri scarichi al regolamento secondo il disposto della normativa del P.R.R.A.
3. I titolari degli insediamenti produttivi devono adeguare i loro scarichi al Regolamento secondo il disposto della normativa del P.R.R.A.

Art. 80 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. L'entrata in vigore del regolamento sostituisce la normativa locale vigente in contrasto con quanto stabilito dallo stesso.

Art. 81 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE NORME DEL REGOLAMENTO

1. In caso di discordanza fra le parti per l'applicazione di una norma regolamentare, ne è demandata l'interpretazione alla Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente - il cui pronunciamento assume il valore di interpretazione autentica della norma stessa.

Art. 82 - AGGIORNAMENTI DEL REGOLAMENTO

1. Qualora l'emanazione di specifiche norme da parte dello Stato, della Regione o del Consorzio Intercomunale di Fognatura e Depurazione di Cordignano modifichi od integri in tutto od in parte determinate disposizioni del presente Regolamento, queste verranno variate di conseguenza tramite norme aggiuntive approvate dalla Giunta Comunale su conforme proposta del Sindaco.
2. Successive revisioni potranno essere effettuate ad intervalli decisi dalla Giunta Comunale per l'approvazione di aggiornamenti nonché eventuali modifiche.

Art. 83 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. L'entrata in vigore del Regolamento sostituisce la normativa locale vigente in contrasto con quanto stabilito dallo stesso.
2. Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.

Art. 84 - NORME TRANSITORIE E DEROGHE

1. Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, la Giunta Comunale può emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del regolamento stesso.
2. Tali norme transitorie, per le quali necessita il conforme parere dell'U.L.S.S., hanno durata limitata nel tempo e decadono comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati.

Art. 85 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative della Legge n. 319/76, l'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 2.000.000 come previsto dalla Legge Regionale 16.4.1985 n. 33; detta sanzione verrà aggiornata d'ufficio conformemente agli eventuali aggiornamenti della corrispondente normativa regionale.
2. Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689, e, in quanto compatibili, della Legge Regionale 28.01.1977 n. 10.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di igiene, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato.
4. Il contravventore che ha cagionato ad altri un danno ingiusto è sempre tenuto all'obbligo del risarcimento, ai sensi dell'art. 2043 C.C.

Art. 86 - PUBBLICITA'

1. Il Comune assicura la più ampia divulgazione del regolamento mediante idonea pubblicità ed affissione all'Albo Pretorio Comunale.
2. Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del Regolamento, previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata.

TABELLA N. 1

**LIMITI DI ACCETTABILITA' PER GLI SCARICHI CONFERITI
NELLA FOGNATURA PER ACQUE NERE RECAPITANTE AL DEPURATORE
CONSORTILE DI CORDIGNANO**

Le metodologie di analisi dei campioni di acque reflue sono quelle indicate dalla Direttiva CEE del 21.5.1991 e. 271 (pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea n. 134/40 del 30.5.1991)

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
1	pH	5,5 - 9,5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di m. 50 dallo scarico
2	Temperatura °C		Il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del collettore a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C
3	Colore		Non percettibili dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 cm.
4	Odore		Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce "materiali grossolani" si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a cm. 1 qualsiasi sia la loro natura
6	Materiali sedimentosi ml/l	2	I materiali sedimentabili sono misurati in cono di Imhoff dopo 2 ore
7	Materiali in sospensione mg/l	200	Per "materiali in sospensione" totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 µ
8	BOD ₅ mg/l	250	
9	COD mg/l del 70%	500	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore
10	Metalli e non metalli tossici mg/l As-Cd-Cr esavalente-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn	3	Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore 3
11	Alluminio mg/l come As	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2h
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione
13	Boro mg/l come B	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2h
14	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
15	Cromo trivalente mg/l come Cr ³⁺	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2h
16	Cromo esavalente mg/l come Cr ⁶⁺	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione
17	Ferro mg/l come Fe	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2h
18	Manganese mg/l come Mn	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione
19	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione
20	Nichel mg/l come Ni	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione
21	Piombo mg/l come Pb	0,3	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione
22	Rame mg/l come Cu	0,4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione
23	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione
24	Zinco mg/l come Zn	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione
25	Cianuri totali mg/l come CN	1	
26	Cloro attivo mg/l come Cl ₂	0,3	
27	Solfuri mg/l come H ₂ S	2	
28	Solfiti mg/l come SO ₃ ²⁻	2	
29	Solfati mg/l come SO ₄ ²⁻	1.000	
30	Cloruri mg/l come Cl ⁻	1.200	
31	Fluoruri mg/l come F ⁻	12	
32	Fosforo totale mg/l come P	10	
33	Ammoniaca totale mg/l come NH ₄ ⁺	30	
34	Azoto nitroso mg/l come N ⁺	0,6	
35	Azoto nitrico mg/l come N	30	
36	Grassi e oli animali e vegetali mg/l	40	
37	Oli minerali mg/l	10	
38	Fenoli totali mg/l come C ₆ H ₅ OH	1	
39	Aldeidi mg/l come H'CHO	2	
40	Solventi organici aromatici mg/l	0,4	
41	Solventi organici azotati mg/l	0,2	
42	Solventi clorurati mg/l	2	
43	Tensioattivi mg/l	4	
44	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	
45	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
46	Saggio di tossicità		Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 20°C. La specie impiegata per il saggio deve essere <i>Carassius auratus</i>
47	Coliformi totali MPN/100 ml.	20.000	
48	Coliformi fecali MPN/100 ml.	12.000	
49	Streptococchi fecali MPN/100 ml.	2.000	

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore. Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (C.N.R.) Roma, e successivi aggiornamenti.

TABELLA N. 2

**LIMITI DI ACCETTABILITA' PER GLI SCARICHI CONFERITI
NELLA FOGNATURA PER ACQUE NERE RECAPITANTE AL DEPURATORE
SITO NELLA Z.I./P.I.P. DI S. GIACOMO DI VEGLIA**

Le metodologie di analisi dei campioni di acque reflue sono quelle indicate dalla Direttiva CEE del 21.5.1991 n. 271 (pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea n.134/40 del 30.5.1991)

PARAMETRI	LIMITI DI TABELLA PER ACQUE NERE NELLA FOGNATURA DELLA Z.I. valori in mg/l ove non specificato diversamente
colore	dil. 1:40
pH	5,5 ÷ 9,5
materiali grossolani	assenti
materiali sedimentabili 2 h	2 ml/l
materiali in sospensione	200
BOD ₅	300
COD	600
Alluminio	1
Arsenico	0,5
Bario	20
Boro	2
Cadmio	0,02
Cromo trivalente	2
Cromo esavalente	0,2
Ferro	2
Manganese	2
Mercurio	0,005
Nichel	2
Piombo	0,2
Rame	0,1
Selenio	0,03
Stagno	10
Zinco	0,5
Cianuri totali come CN ⁻	0,5
Cloro attivo come Cl ₂	0,2
Solfuri come H ₂ S	2
Solfiti	2
Solfati	1.000
Cloruri	1.200
Fluoruri	12
Fosforo totale come P	10
Ammoniaca come NH ₄ ⁺	30
Azoto nitroso	0,6
Azoto nitrico	30
Grassi ed oli (vegetali ed animali)	20
Oli minerali	10
Fenoli	0,5
Aldeidi	1
Solventi org. aromatici	0,2
Solventi org. azotati	0,1

PARAMETRI	LIMITI DI TABELLA PER ACQUE NERE NELLA FOGNATURA DELLA Z.I. valori in mg/l ove non specificato diversamente
Solventi clorurati	1
Tensioattivi	4
Pesticidi clorurati	0,05
Pesticidi fosforati	0,1
Coliformi MPN/100 ml.	20.000
Coliformi fecali MPN/100 ml.	12.000
Streptococchi fecali MPN/100 ml	2.000